

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO PRIMO
Delle obbligazioni in generale
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1227.

CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE

1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.